

Repertorio n. del

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A. IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, REVISIONATO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REG. CRON. N. 19244 DEL 18/07/2016.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

- ROMA -

la **REGIONE LAZIO**, codice fiscale 80143490581, in persona di ing. Wanda D’Ercole, residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, il quale interviene al presente atto e stipula in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio (d’ora in poi denominata “Regione”), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 15 dicembre 2017;

E

l’**AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.p.A.**, codice fiscale e partita IVA n. 07244131004, con sede in Roma, via del Pescaccio nn. 96-98, 00166, nella persona dell’ing. Antonio Mallamo nato a Reggio Calabria, il 09/01/1963, e residente per la carica in Roma, via del Pescaccio nn. 96/98, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico dell’Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., (d’ora in avanti denominata “Azienda”), in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

PREMESSO CHE:

- la Regione, con legge regionale del 20 maggio 2002, n. 12, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A, società con capitale sociale prevalentemente pubblico, essendo riservato agli enti pubblici soci una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 65%, di cui almeno il 51% riservato alla Regione Lazio;
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge regionale n. 12/2002, è stata costituita la Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., giusta atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215;
- in data 26 febbraio 2003, con Rep. n. 5767, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della citata legge regionale 12/2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione Lazio il “contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL SpA - delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della legge regionale 14/1999”;
- in data 16 aprile 2008, giusta atto a rogito notaio Gennaro Mariconda rep. n. 47494, la Regione Lazio, titolare del 99% delle azioni costitutive del capitale sociale, ha acquistato dal socio Sviluppo Lazio Spa il rimanente 1%, così diventando titolare esclusivo delle azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- in conformità all'art. 2, comma 3, della legge regionale 12/2002, l'Azienda *“nei casi in cui nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati nei commi 1 e 2, non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di servizi”*;
- l'art. 6 della citata legge regionale 12/2002 *prescrive che: “la regione e le province che partecipano all'Azienda affidano l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2, comma 1, all'Azienda medesima sulla base di appositi contratti di servizio, da stipularsi in*

conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera a) della l.r. 14/1999. I contratti di cui al comma 1 specificano le attività affidate e stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, i tempi di esecuzione e realizzazione, i compensi remunerativi e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti”;

- in data 26 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dal sumenzionato art. 6 della citata legge regionale 12/2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione, per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767, il “*contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. - delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della legge regionale 14/1999*”;
- con legge regionale del 2 settembre 2003, n. 28 “*Modifiche alla legge 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”, la Regione ha proceduto alla modifica degli articoli 124 e 125 della legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14, inerente alla “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”;
- in forza della sopra citata legge regionale 28/2003, l'art. 124, lettera c), della legge regionale 14/1999, per come novellato, attribuisce alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: “*... la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992 ...*”; per contro l'art. 125 della legge regionale 14/1999, per come novellato, delega alle province: “*...l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale...*”;
- conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12/2002 è stata sostituita dall'art. 61 della legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 9, “*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005*” nella seguente: “*L'Azienda: a) esercita le funzioni e i*

compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'art. 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la rete autostradale regionale”;

- l'art. 61 della legge regionale 9/2005 ha, altresì, novellato l'art. 2, comma 1, della legge regionale 12/2002, aggiungendo la seguente lettera b-bis): l'Azienda *“esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 (rectius 327) e successive modificazioni, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b)”;*

- l'art. 61 della legge regionale 9/2005 ha, altresì, aggiunto all'art. 2 della legge regionale 12/2002, il seguente comma 1-bis: *“le funzioni e i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), attengono all'espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela e al controllo sull'uso della strada, previsti all'articolo 11, comma 1, lettera e) del d.lgs 285/1992. Limitatamente all'espletamento di dette funzioni e compiti di vigilanza l'Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni”;*

- l'art. 61 della legge regionale 9/2005 ha, infine, aggiunto all'art. 2 della legge regionale 12/2002, il seguente comma 1-ter: *“Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete regionale è data in concessione all'Azienda con contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 6, che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992”;*

- successivamente con legge regionale del 28 aprile 2006, n. 4, *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”*, nell'art. 97, è stata modificata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del

legge regionale 12/2002 e s.m.i., sopprimendo le parole “*manutenzione straordinaria*” e trasferendo le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria regionale alle province, in forza della modifica del comma 2 dell’art. 125, legge regionale 14/1999, e s.m.i.;

- tuttavia, l’art. 97 citato, al comma 5, prevedeva che, nelle more della stipula dei protocolli d’intesa che regolano la partecipazione delle province al capitale sociale di ASTRAL S.p.A., il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione straordinaria della rete viaria regionale non produceva effetti; pertanto, a seguito delle sopracitate modifiche normative, si è reso necessario procedere ad una sostanziale riscrittura del contratto di servizio del 26 febbraio 2003, Rep. n. 5767 e, giusta deliberazione di Giunta Regionale del 3 agosto 2006, n. 492, si è stipulato, per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell’Amministrazione Regionale, il Contratto di Servizio del 25 ottobre 2006, Rep. n. 6023 e, con provvedimento del 5 marzo 2007 – Reg. Cron. n. 8116 del 23 marzo 2007, - si è affidata in regime di concessione all’Azienda la Rete Viaria Regionale;
- il Contratto di Servizio del 25 ottobre 2006, Rep. n. 6023, all’art. 6 prevedeva un suo aggiornamento quinquennale per assicurare la massima efficacia nello svolgimento delle attività affidate e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della Regione sulla base di indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale e della conseguente proposta dell’Azienda;
- in data 23 ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, è stato aggiornato il Contratto di Servizio, registrato al Reg. Cron. n. 16712;
- con deliberazione di Giunta Regionale del 23 febbraio 2016, n. 56 “Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 Legge di stabilità regionale 2016 – attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”, pubblicata sul BUR n. 18 del 3 marzo 2016, si è dato attuazione a quanto previsto all’art. 7, comma 8, della Legge Regionale n. 17/2015 (legge di stabilità regionale) in materia di subentro delle funzioni e dei compiti amministrativi delle Province e della Città Metropolitana di Roma Capitale relativamente alle attività di Manutenzione

Ordinaria sulla Rete Viaria Regionale, come individuata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 543/2011 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 421/2011;

- ai sensi dell'art. 9, comma 23, della suddetta legge regionale n. 17/2015, la Regione Lazio ha affidato ad ASTRAL S.p.A. ulteriori funzioni, oggetto di separati contratti;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 128 del 24/03/2016 è stato disposto di affidare ad ASTRAL S.p.A. anche i compiti relativi alla Manutenzione Ordinaria, mediante modifica integrativa del vigente Contratto di Servizio;
- l'Azienda è soggetta all'attività di direzione coordinamento e controllo della Regione, analoga a quella che la Regione Lazio esercita nei confronti dei propri servizi e strutture interne;
- l'Azienda è destinataria della "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 26 febbraio 2016;
- con Deliberazione n.356 del 28/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema del Contratto di servizio aggiornato tra Regione Lazio ed ASTRAL S.p.A. per l'affidamento all'Azienda in regime di concessione della rete viaria regionale, che, formalizzato al reg. cron. n. 19244 del 18/07/2016, ha sostituito il Contratto di servizio reg. cron.16712 del 23 ottobre 2013, giusta art. 5 di quest'ultimo Contratto;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 855 del 15 dicembre 2017 ha approvato lo schema del Contratto di servizio revisionato tra Regione Lazio ed ASTRAL S.p.A. per l'affidamento all'Azienda in regime di concessione della rete viaria regionale, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, non appena compiutamente formalizzato, sostituirà il Contratto di servizio reg. cron.19244 del 18 luglio 2016, giusta art. 5 di quest'ultimo Contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Premesse

Le premesse al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2

Finalità

Le parti, per come in epigrafe esattamente individuate, dichiarano, per il tramite del presente Contratto, di volere aggiornare il precedente Contratto di servizio, registrato al Reg. Cron. n. 16712 del 23 ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto stesso, e dunque di volerlo sostituire, come in effetti lo sostituiscono.

Articolo 3

Definizioni contrattuali

Ai fini del presente Contratto, le parti convengono espressamente di assegnare alle seguenti espressioni il significato di seguito specificato:

Accessi e Diramazioni: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 22 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d'ora in poi "Regolamento di esecuzione");

Attraversamenti ed uso della sede stradale: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 25 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Canone: è la somma dovuta, dal richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, per l'uso o l'occupazione delle strade, nonché delle loro pertinenze;

Catasto delle Strade Regionali: è il catasto di cui al punto 2 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 2001: “*Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art.13, comma 6 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni* ”, che rappresenta la Rete Viaria Regionale;

Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio: è un sistema che raccoglie i dati di incidentalità del Sistema Viario Regionale, per come istituito con Delibera del CIPE n. 81 del 13/11/2003 e attuato nella Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 21/10/2010, nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, approvato con Delibera del CIPE n. 100 del 29/11/2002;

Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni;

Competizioni sportive su strada: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 9 del Codice della Strada e delle norme del Regolamento di esecuzione;

Contratto: è il presente contratto di servizio sottoscritto tra la Regione e l'Azienda;

Contributo Regionale ad Integrazione delle Spese di Funzionamento: è il contributo erogato dalla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture a copertura delle spese di funzionamento dell'Azienda che non potranno essere sostenute con i proventi introitati dall'Azienda stessa;

Costruzione della Rete Viaria Regionale: è il complesso delle attività necessarie per la realizzazione di nuova viabilità destinata a essere ascritta al Demanio regionale nonché il complesso delle attività relative all'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale;

Espropriazioni: è il complesso delle funzioni e dei compiti relativi al procedimento espropriativo di cui al comma 1, lettera *b-bis* dell'art. 2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i.;

Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale: è il complesso delle attività necessarie per l'esercizio delle competenze in materia di uso delle strade, individuate dal titolo I e II del Codice della Strada ed in particolare in materia di “*Competizioni sportive su strada*”, di “*Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità*”, di “*Occupazione*”

della sede stradale”, di “Opere, depositi e cantieri stradali”, di “Accessi e diramazioni”, di “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, di “Pertinenze delle strade”, di “Attraversamenti ed uso della sede stradale”;

Interventi Straordinari: è il complesso degli interventi di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale necessari per affrontare circostanze imprevedibili in sede di programmazione annuale, aventi carattere di urgenza o di somma urgenza, in conformità a quanto disposto dagli art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici*”, individuati dall’Azienda anche su segnalazione della Regione, delle Province, dei Comuni o degli altri organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale;

Manutenzione della Rete Viaria Regionale: è costituita dall’insieme degli interventi tesi a mantenere in efficienza e in sicurezza, secondo il suo stato originale di costruzione o, comunque, secondo il suo stato di preesistenza e di corretta funzionalità, il corpo stradale nei suoi vari elementi costitutivi (i rilevati, il terreno di appoggio dei rilevati, le trincee e le relative scarpate, le pavimentazioni stradali costituite da strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento e strato d’usura, le opere d’arte accessorie quali ponti, viadotti, gallerie, sottovia, muri di contenimento di sottoscarpa e di controripa, gli impianti tecnologici (di illuminazione, di ventilazione, di pompaggio, etc.) le opere a corredo quali spartitraffico, guard-rail, segnaletica, il verde comprese le alberature. Gli interventi di Manutenzione della Rete Viaria Regionale si distinguono in interventi di Manutenzione Ordinaria ed interventi di Manutenzione Straordinaria.

Manutenzione Ordinaria: è costituita dagli interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell’impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua funzionalità e la sua destinazione d’uso. Rientrano nella Manutenzione Ordinaria ricorrente i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica. Si individuano, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, come appartenenti a tale categoria, gli interventi: (i) che si ripetono in funzione delle singole stagioni (taglio dell'erba, potatura, sarchiatura essenze arbustive ed alberi di alto fusto con trasporto a discarica dei materiali di risulta, concimazioni, interventi di protezione, cure antiparassitarie, eliminazioni delle vegetazioni infestanti eventualmente presenti ai piedi dei *new jersey*, delle cordolature, delle recinzioni, etc.); (ii) di sgombrò della neve e/o spargimento di sale; (iii) di mantenimento degli impianti elettrici in valido funzionamento (verifica dei corpi illuminanti, sostituzione lampade e corpi; verifica della verticalità dei pali e loro verniciatura; verifica dell'integrità dei collegamenti e della continuità elettrica per la messa a terra; verifica dello stato di efficienza di cassette e quadri elettrici; verifica del corretto funzionamento degli impianti semaforici; verifica, nelle gallerie e nei sottovia, del funzionamento degli impianti di aerazione e delle carpenterie di sostegno degli impianti stessi); (iv) di pulizia ciclica delle opere civili ed idrauliche, ivi comprese quelle poste a protezione delle scarpate dall'erosione e dall'infiltrazione delle acque meteoriche, con eventuale rifacimento delle cordolature o risagomatura dei canali di smaltimento delle acque meteoriche; (v) di rifacimento della segnaletica orizzontale; (vi) di lavaggio periodico, di mantenimento della visibilità e di sostituzione per inefficienza della segnaletica verticale, dei delineatori, delle gemme; (vii) apposizione e manutenzione di segnaletica verticale e orizzontale; (viii) di riparazione di buche, purché eseguiti con materiali uguali o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla sicurezza stradale (nel caso in cui venga meno l'efficienza della fondazione del corpo stradale l'intervento deve ritenersi di manutenzione straordinaria); (ix) di pulizia e tinteggiatura gallerie; (x) di mantenimento dell'integrità di *guard-rail* e delle reti di protezione (verifica efficienza bullonature, sistemazione o sostituzione dei bulloni stessi; verifica e ripristino della verticalità e dell'allineamento). Per interventi di manutenzione ordinaria non ricorrente si intendono i lavori per i quali non è possibile una programmazione ciclica dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come appartenenti a tale categoria i lavori: i) di sostituzione puntuale del *guard-rail*, del *new-jersey*, della segnaletica verticale, dei delineatori, delle gemme, di parte degli impianti di illuminazione e

degli impianti elettrici in genere (semafori, lampeggianti, ventilatori gallerie, indicatori ecc.) danneggiati da eventi accidentali; ii) di riparazione di lieve entità sui giunti non interessanti il sistema nel complesso; iii) di rifacimento del manto d'usura, purché si tratti di interventi eseguiti con materiali uguali o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla sicurezza stradale; iv) di mantenimento dell'integrità dei delineatori di sagoma e loro eventuale sistemazione o sostituzione; v) di mantenimento dell'integrità delle scarpate, di rilevati e trincee, compresi i muri di sostegno; vi) di pronto intervento e di immediata esecuzione (sgombro della carreggiata stradale da materiali che si dovessero in essa riversare a seguito di frane, smottamenti, alluvioni, trombe d'aria o comunque di eventi atmosferici in genere; eliminazione di alberi, piante e rami pericolanti la cui caduta possa creare pericolo o pregiudizio al traffico ed alla pubblica e privata incolumità, le potature conseguenti a rotture di rami per carico neve; pulizia del manto stradale e delle pertinenze da materiali di qualsiasi genere versati o abbandonati su di esso);

Manutenzione Straordinaria: è il complesso delle attività incidenti sulla struttura del corpo stradale della Rete Viaria Regionale, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità, non comportanti modifiche al corpo stradale, alle opere ed agli impianti. Questo tipo di manutenzione ha un andamento periodico discontinuo e comprende gli interventi di seguito elencati: a) riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale (piano di posa dei rilevati, strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento); b) rifacimento del manto d'usura con materiali innovativi e comunque diversi da quelli preesistenti; c) interventi di restauro, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione o rifacimento parziale delle opere d'arte connesse al corpo stradale e delle opere, degli immobili, degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi (ponti, viadotti, gallerie, sottovia, muri di contenimento di sottoscarpa e di controripa, rifacimento o sostituzione dei giunti nel caso di impossibilità di una loro riparazione puntuale, etc.); d) rifacimento totale intonaci, con relativa scarifica, o sostituzione totale dei pannelli nelle gallerie; e) consolidamento su scarpate interessate da

fenomeni erosivi e/o da movimenti franosi, sempre che non comportino inserimento di nuove opere d'arte o di nuove strutture;

Mappatura Acustica: è la rappresentazione di dati relativi alle situazioni di rumore esistenti lungo la Rete Viaria Regionale ai sensi dell'art. 2, lettera o), del D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005, "Attuazione della direttiva 02/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

Occupazione della Sede Stradale: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 20 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Oneri per Istruttoria Tecnica: è la somma che il richiedente di un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, è tenuto a versare all'Azienda a titolo di concorso alle spese del procedimento amministrativo e tecnico;

Opere, Depositi e Cantieri Stradali: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 21 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Pertinenze delle Strade: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 24 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Progettazione della Rete Viaria Regionale: è il complesso delle attività descritte dall'art. 93 e seguenti del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce*" e s.m.i e dalle corrispondenti norme contenute nel Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, finalizzato alla Costruzione e/o alla Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale;

Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi: è il programma redatto ogni anno, in aggiornamento a quello precedentemente approvato, e recante gli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale; gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della Rete Viaria Regionale; i Servizi di Monitoraggio e di Rilevazione Dati della Rete Viaria Regionale, compreso il Centro di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale; la

proposta annuale di accantonamento dei fondi per i Servizi Straordinari e gli Interventi Straordinari sulla Rete Viaria Regionale;

Pronto intervento: è il servizio prestato h24, consistente nella immediata eliminazione del pericolo con ogni intervento possibile, nelle forme e con le modalità prescritte dal Codice della Strada, o con il presidio del sito, in attesa degli uomini e dei mezzi idonei ad eseguire gli interventi necessari;

Pubblicità sulle Strade e sui Veicoli: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Quadro dei Bisogni e delle Esigenze: è il documento redatto dall'Azienda finalizzato alla predisposizione del Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi.

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada: è il complesso delle norme contenute nel D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni;

Rete Viaria Regionale: è la rete viaria regionale esistente, comprensiva delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi, individuata nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e nella Deliberazione della Giunta Regionale del 10 aprile 2001, n. 543, successivamente modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 16 settembre 2011, n. 421, ad oggi rappresentata nel documento di sintesi del Catasto delle Strade Regionali, nonché la rete viaria, comprensiva delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi, individuata in successivi atti di modifica e integrazione dei suddetti atti e quella di nuova costruzione da ascrivere al Demanio regionale;

Servizi di Monitoraggio e Rilevazione Dati: sono i servizi strumentali alla conoscenza ed al controllo della Rete Viaria Regionale (a titolo esemplificativo: servizi per il monitoraggio ed ispezione delle opere d'arte stradali; sistemi di rilevazione del traffico e della velocità; servizi per l'aggiornamento del Catasto delle Strade Regionali, etc.);

Servizi Straordinari: sono i servizi funzionali all'eliminazione di situazioni di uso della Rete Viaria Regionale in difformità o in assenza di autorizzazioni o concessioni (a titolo

esemplificativo: servizi di rimozione impianti pubblicitari, di chiusura accessi, etc.; servizi di rimozione rifiuti abbandonati nell'ambito delle responsabilità dell'ente proprietario);

Sistema Informativo Stradale o SIS: è un sistema informatico in grado di gestire la banca dati cartografica e alfanumerica relativa sia al Catasto delle Strade Regionali sia alla Mappatura Acustica;

Sistema Viario Regionale: è l'intero sistema stradale che insiste sul territorio della Regione, che comprende sia la Rete Viaria Regionale, che il complesso viario delle Province e dei Comuni;

Sorveglianza: è il monitoraggio quotidiano della Rete Viaria Regionale, volto ad assicurare e gestire h24, anche a seguito di segnalazione da parte di terzi, l'eliminazione di ogni eventuale stato di pericolo in atto o incipiente;

Spese di Funzionamento: sono gli oneri necessari al mantenimento in esercizio dell'Azienda e comprendono le spese del personale e le spese per acquisto di beni e servizi;

Veicoli Eccezionali e Trasporti in Condizioni di Eccezionalità: è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 10 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione;

Vigilanza della Rete Viaria Regionale: è l'espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela e al controllo sull'uso della strada, previsti dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice della Strada, connessi e strumentali alle funzioni ed ai compiti amministrativi di Costruzione, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale.

Articolo 4

Durata della concessione del demanio costituente la Rete Viaria Regionale

1. Le parti si danno atto che con provvedimento del 5 marzo 2007 – Reg. Cron. n. 8116 del 23 marzo 2007, la Rete Viaria Regionale è data in concessione demaniale all'Azienda.
2. In forza del suddetto provvedimento la durata della concessione demaniale è pari a 19 anni a partire dal Contratto di servizio del 25 ottobre 2006, Rep. n. 6023.

Articolo 5

Durata del Contratto ed aggiornamenti periodici

1. Il Contratto ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dalla data della sottoscrizione del Contratto di servizio del 25 ottobre 2006, Rep. 6023, salvo rinnovo.
2. Il Contratto è aggiornato di norma ogni quattro anni per assicurare la massima efficacia nello svolgimento dei servizi e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della Regione, con revisione biennale, qualora necessario o a seguito di sostanziale modifica del quadro normativo di riferimento.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Contratto, 6 (sei) mesi prima della scadenza dei periodi di cui al comma precedente, la Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale definisce gli indirizzi per l'aggiornamento del Contratto, comunicandoli all'Azienda.
4. L'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli indirizzi per l'aggiornamento del Contratto, definisce la proposta e, nei successivi 60 (sessanta) giorni, la Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, d'intesa con l'Azienda, definisce lo schema del Contratto aggiornato.
5. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, approva lo schema del Contratto di Servizio aggiornato e dei relativi allegati che, una volta sottoscritto, viene repertoriato dall'Ufficiale Rogante.

Articolo 6

Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda provvede, in via esclusiva, a svolgere, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, i compiti spettanti alla Regione, nella qualità di ente proprietario della Rete Viaria Regionale, come specificati nel Contratto.
2. Con il Contratto, la Regione affida all'Azienda, che accetta, l'esercizio delle funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione stessa in materia di viabilità, con riferimento

all'articolo 124, lettera c) della legge regionale 14/1999 e s.m.i., all'art. 2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i. e all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 17/2015;

3. All'Azienda in particolare compete:

- a) la Progettazione, la Costruzione, la Gestione amministrativa e la Vigilanza della Rete Viaria Regionale;
- b) le funzioni e i compiti amministrativi relativi alle Espropriazioni;
- c) la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale, ivi compresa la gestione degli Interventi Straordinari;
- d) la Manutenzione Ordinaria della Rete Viaria Regionale, ivi compresi la Sorveglianza ed il Pronto intervento;
- e) la gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi alla Rete Viaria Regionale, presi in carico dall'Azienda con appositi verbali di consegna redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle Direzioni Regionali competenti in materia;
- f) la gestione dei Servizi di Monitoraggio e di Rilevazione Dati;
- g) la gestione dei Servizi Straordinari.

4. L'Azienda si obbliga a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi affidati, pur in pendenza di controversie con la Regione.

5. Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo relativi alla Rete Viaria Regionale, la Regione si avvale dell'Azienda che ha, in particolare, il compito di definire annualmente il Quadro dei Bisogni e delle Esigenze, finalizzato alla proposta di Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi. L'Azienda formula tale programma sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, che specifica l'ordine di priorità degli interventi e dei servizi in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

6. L'Azienda ha altresì il compito di definire gli Oneri per Istruttoria Tecnica, nonché, su richiesta della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, di concerto

con la Direzione Regionale competente in materia di Bilancio, di presentare proposte per la definizione dei criteri e delle direttive per la fissazione dei Canoni.

Articolo 7

Regolarizzazione degli abusi

Laddove, nella gestione dei Servizi Straordinari, l'Azienda proponga attività di regolarizzazione degli abusi relativi ad accessi, pubblicità ed ad ogni altra irregolarità nell'ambito dell'uso della Rete Viaria Regionale, che richieda interventi legislativi, la Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture si impegna a porre quanto necessario al raggiungimento dello scopo.

Articolo 8

Catasto delle Strade Regionali

L'Azienda si impegna ad assicurare la gestione del Catasto delle Strade Regionali, ivi compresa la Mappatura Acustica ed il Sistema Informativo Stradale, assicurandone l'aggiornamento continuo, rendendo disponibili le relative informazioni alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e alla Direzione Regionale competente in materia di Bilancio.

Articolo 9

Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi

1. L'Azienda si impegna a consegnare, entro il 30 giugno di ogni anno, il Quadro dei Bisogni e delle Esigenze, che dovrà contenere proposte da inserire nel Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi.
2. La Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, entro il 15 settembre di ogni anno, fornisce le indicazioni all'Azienda per formulare la proposta di Programma

Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi e, tenendo conto delle leggi regionali di bilancio, specifica l'ordine di priorità degli interventi e dei servizi.

3. La proposta di Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi è formulata dall'Azienda alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture entro il 30 settembre di ogni anno ed è così suddivisa:
 - a) proposta annuale e triennale degli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale;
 - b) proposta di Programma Annuale e Triennale degli Interventi di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale;
 - c) proposta annuale di accantonamento dei fondi per la Manutenzione Ordinaria della Rete Viaria Regionale, per la Sorveglianza e per il Pronto intervento;
 - d) proposta di Programma Annuale e Triennale dei Servizi di Monitoraggio e Rilevazione Dati;
 - e) proposta annuale di accantonamento dei fondi per i Servizi Straordinari e gli Interventi Straordinari sulla Rete Viaria Regionale.
4. La Regione, con Deliberazione di Giunta, approva entro il 30 ottobre di ogni anno il Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi, sulla base della proposta dell'Azienda e delle eventuali osservazioni e modifiche apportate dalla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, previo confronto con l'Azienda.

Articolo 10

Esecuzione del Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi sulla Rete Viaria Regionale. Ascrizione al Demanio Regionale

1. L'Azienda si impegna a svolgere le attività necessarie all'esecuzione di quanto previsto nel Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi.

2. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda le risorse finanziarie per l'esecuzione del Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi secondo le modalità e i tempi indicati negli articoli seguenti.
3. Tutte le opere realizzate in esecuzione di quanto previsto nel Programma Annuale e Triennale degli Interventi inerenti alla Costruzione della Rete Viaria Regionale, sono ascritte al Demanio regionale ed affidate all'Azienda in regime di concessione demaniale.

Articolo 11

Ulteriori Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 12/2002 e s.m.i, possono essere affidate all'Azienda, con Delibera di Giunta Regionale nonché con specifiche Leggi Regionali, attività tecnico-operative e strumentali, con particolare riferimento alla progettazione, alla costruzione ed alla gestione, necessarie per la realizzazione da parte della Regione di interventi ed iniziative inerenti alla viabilità di qualunque livello non appartenente alla Rete Viaria Regionale nonché, attività inerenti la progettazione, realizzazione, potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture di trasporto interferenti con il Sistema Viario Regionale (d'ora in poi "Ulteriori Funzioni").
2. Con appositi atti integrativi del Contratto vengono fissate le condizioni, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2002, per svolgere le Ulteriori Funzioni.

TITOLO II

PREROGATIVE DELLA REGIONE ED OBBLIGHI DELL'AZIENDA

Articolo 12

Svolgimento delle attività di Manutenzione della Rete Viaria Regionale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e Pronto intervento e di Manutenzione Straordinaria sono quelle specificate nell'art. 3 (Definizioni contrattuali).
2. L'Azienda si obbliga a svolgere le attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Sorveglianza e Pronto intervento della Rete Viaria Regionale nel rispetto del presente Contratto.

Articolo 13

Standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate,

tempi di esecuzione e realizzazione, modalità per la verifica dei risultati conseguiti

1. L'Azienda, nel realizzare le attività di **Gestione amministrativa** della Rete Viaria Regionale, si impegna:
 - con riferimento agli standard qualitativi e quantitativi:
 - a fornire puntuali risposte alle istanze della Regione, delle Province, dei Comuni e degli utenti privati;
 - ad assicurare professionalità, mezzi, strumenti ed attrezzature idonei per un adeguato svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all'istruttoria delle singole pratiche;
 - con riferimento ai tempi:
 - a concludere i singoli procedimenti amministrativi entro 90 giorni, salvo che sia stabilito un termine diverso dalla normativa vigente in materia (Codice della Strada, Regolamento di esecuzione e legge 241/90 e s.m.i.);
 - con riferimento alle modalità per la verifica dei risultati conseguiti:
 - a trasmettere, su richiesta della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, i parametri di riscontro delle attività realizzate nell'esercizio di riferimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di pratiche istruite per tipologia, in relazione al numero delle richieste pervenute; tempi medi

di evasione delle pratiche; numero di sopralluoghi, numero di collaudi e/o di verifiche della regolare esecuzione degli interventi complessivamente affidati, in relazione al criterio tempo/uomo utilizzabile per quantificare l'effettivo carico di lavoro; criticità rilevate e possibili azioni correttive, nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui all'articolo 18 del Contratto.

2. L'Azienda, nella realizzazione degli Interventi straordinari, si impegna:
 - con riferimento agli standard qualitativi e quantitativi:
 - all'attivazione immediata delle procedure di urgenza e somma urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - con riferimento ai tempi:
 - ove ricorrano le condizioni di somma urgenza, all'effettuazione del sopralluogo, alla redazione del verbale di somma urgenza ed all'affidamento diretto dei lavori entro tre giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'attivazione della procedura di somma urgenza, compatibilmente con la natura della stessa, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, nonché di parità di trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa;
 - con riferimento alle modalità per la verifica dei risultati conseguiti:
 - a presentare alla Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture, con le modalità dalla stessa indicate, il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività sopra citate, nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui all'articolo 18 del Contratto.
3. L'Azienda, nella realizzazione delle attività di Costruzione e Manutenzione Straordinaria, si impegna:
 - con riferimento agli standard qualitativi e quantitativi:
 - ad elaborare, mediante proprio personale tecnico, la progettazione prevedendo le migliori tecnologie e i migliori materiali, in modo che le lavorazioni comportino i minori rischi per i lavoratori e che la successiva esecuzione comporti il minor disagio agli utenti della strada e il minor rischio per la circolazione stradale;

- a pianificare le attività nei periodi caratterizzati da minor traffico;
- a ridurre le aree di cantiere nei periodi di esodo e nei weekend;
- ad effettuare lavori in turni 24 ore su 24 sulle tratte con maggior traffico, laddove strettamente necessario;
- a garantire una comunicazione preventiva e diffusa della presenza di cantieri stradali;
- a gestire il cantiere in modo che, in condizioni di traffico intenso, i lavori vengano sospesi e venga riaperta la corsia generalmente chiusa per garantire la sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale.

- con riferimento ai tempi:

- a garantire l'esecuzione dei lavori relativi all'esercizio di riferimento, secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia;

- con riferimento alle modalità per la verifica dei risultati conseguiti:

- ad informare la Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture sull'avanzamento dello stato dei lavori per la realizzazione delle attività di Costruzione e di Manutenzione Straordinaria, nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui all'articolo 18 del Contratto.

4. L'Azienda, nella realizzazione delle attività di **Manutenzione Ordinaria**, si impegna:

- con riferimento agli standard qualitativi e quantitativi:

- a fornire puntuali risposte alle istanze della Regione, delle Province, dei Comuni, degli altri organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale e degli utenti privati;
- ad assicurare professionalità, mezzi, strumenti ed attrezzature idonei per un adeguato svolgimento della manutenzione ordinaria;
- a pianificare le attività nei periodi caratterizzati da minor traffico;
- a ridurre le aree di cantiere nei periodi di esodo e nei weekend;
- ad effettuare lavori in turni 24 ore su 24 sulle tratte con maggior traffico, laddove strettamente necessario;

- a garantire una comunicazione preventiva e diffusa della presenza di cantieri stradali;
- a gestire il cantiere in modo che, in condizioni di traffico intenso, i lavori vengano sospesi e venga riaperta la corsia generalmente chiusa per garantire la sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale.

Articolo 14

Vigilanza della Rete Viaria Regionale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di Vigilanza della Rete Viaria Regionale sono quelle specificate nell'art. 3 (Definizioni Contrattuali).
2. L'Azienda svolge ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio inerente alla Vigilanza della Rete Viaria Regionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per effetto del quale *“Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi amministrativo sanzionatorio”*.
3. All'Azienda competono le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate nell'esercizio della Vigilanza della Rete Viaria Regionale, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del Codice della Strada. L'Azienda si impegna a destinare una quota pari al 50% di dette somme alle finalità di cui al comma 4 del citato art. 208.
4. L'Azienda rendiconta sull'esercizio sanzionatorio nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui all'articolo 18 del Contratto.

TITOLO III

RISORSE FINANZIARIE E INFORMAZIONI DI CONTROLLO

Articolo 15

Proventi e Spese di Funzionamento

1. L'Azienda, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, consegue i seguenti proventi - dei quali è tenuta ad inviare dettagliata rendicontazione annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - che vengono utilizzati per la copertura delle Spese di Funzionamento:
 - Canoni;
 - Oneri per Istruttoria Tecnica;
 - Somme derivanti dalla gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o, comunque, connessi alla Rete Viaria Regionale e dall'esercizio delle attività di gestione amministrativa sulla strade e sui veicoli;
 - Somme derivanti dalle sanzioni amministrative.
2. I provvedimenti di concessione/autorizzazione di cui al Titolo I e II del Codice della Strada devono essere tutti a titolo oneroso, salvo deroghe eccezionali, motivate, formali, appositamente autorizzate dalla Direzione Regionale competente.
3. Le risorse finanziarie trasferite per la Costruzione, la Manutenzione Straordinaria e Ordinaria della Rete Viaria Regionale, gli Interventi Straordinari, nonché i Servizi, per come definiti nell'art. 3 del Contratto, non costituiscono proventi.
4. L'importo dei Canoni è determinato dalla Giunta Regionale tenendo conto delle proposte dell'Azienda formulate, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del presente Contratto. Le proposte dell'Azienda sono trasmesse alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. Le somme incassate dall'Azienda a titolo di Canoni confluiscono su apposito conto corrente.

5. L'importo degli Oneri per Istruttoria Tecnica è determinato annualmente dall'Azienda sulla base di criteri e di valutazioni che tengono conto anche dei costi aziendali delle singole istruttorie. Le somme incassate dall'Azienda a titolo di Oneri per Istruttoria Tecnica confluiscono su apposito conto corrente.
6. La Regione riconosce all'Azienda il diritto a percepire tutte le somme dovute da terzi per le attività derivanti dalla gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o, comunque, connessi alla Rete Viaria Regionale e dall'esercizio delle attività di gestione amministrativa sulle strade e sui veicoli. Le somme incassate dall'Azienda a titolo di gestione di opere connesse alla Rete Viaria Regionale confluiscono su apposito conto corrente.
7. Le somme incassate dall'Azienda a titolo di sanzioni amministrative confluiscono su apposito conto corrente dedicato alla tipologia sanzionatoria intestato ad "Astral S.p.A. – Regione Lazio – Sanzioni Amministrative".
8. L'Azienda invia alla Regione Lazio, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il budget, il budget di previsione dei costi di funzionamento della società comprensivo della previsione in ordine alle risorse da incassare ai sensi dei precedenti commi. L'esame del budget è effettuato annualmente in sede di assemblea da convocare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione Lazio ed è volto a verificare la capacità dell'Azienda di perseguire l'equilibrio economico-finanziario a valere nel tempo.
9. L'Azienda invia alla Regione Lazio entro i 10 giorni successivi a ciascun quadrimestre, una dettagliata rendicontazione delle Spese di Funzionamento sostenute nel periodo, suddivise per le varie voci di spesa, comprensiva delle entrate di cui al precedente comma 1, avvalendosi del sistema informativo di monitoraggio periodico di cui al successivo articolo 18 in applicazione della Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in

house”, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 26 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni” .

La Regione eroga le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi della gestione del quadrimestre di riferimento, all’esito delle risultanze rilevate dall’attività di monitoraggio, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 19-bis, comma 1.

Articolo 16

Trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie

1. I trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all’Azienda, per l’attuazione del Programma Annuale e Triennale degli Interventi relativi alla Manutenzione Straordinaria, vengono erogati per ciascuna annualità a seguito di pubblicazione sul BUR della Deliberazione della Regione per il finanziamento del Piano stesso, preferibilmente in un’unica soluzione, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Lazio. L’Azienda, nell’ambito del sistema dei controlli di cui all’art. 18 del Contratto, rendiconta alla Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture, con il supporto di dettagliata documentazione tecnico – amministrativa, sulle fasi dei singoli interventi previsti nel Programma Annuale.
2. I trasferimenti dalla Regione all’Azienda delle risorse finanziarie relative ad ulteriori interventi di Costruzione e Manutenzione Straordinaria vengono erogati, preferibilmente in un’unica soluzione, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Lazio. L’Azienda, nell’ambito del sistema dei controlli di cui all’art. 18 del Contratto, rendiconta alla Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture, con il supporto di dettagliata documentazione tecnico – amministrativa, sulle fasi dei singoli interventi.
3. I trasferimenti all’Azienda relativi ai Servizi di Monitoraggio e Rilevazione Dati vengono effettuati, preferibilmente in un’unica soluzione, compatibilmente con le disponibilità di

cassa della Regione Lazio. L'Azienda, nell'ambito del sistema dei controlli di cui all'art. 18 del Contratto, rendiconta in merito alla Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture, con il supporto di dettagliata documentazione tecnico – amministrativa.

4. Le risorse finanziarie che la Regione apposta annualmente per l'attuazione degli interventi relativi alla Manutenzione Ordinaria vengono definite nell'ambito della legge di bilancio regionale. I relativi trasferimenti all'Azienda vengono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della predetta legge di bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione Lazio. L'Azienda, nell'ambito del sistema dei controlli di cui all'art. 18 del Contratto, rendiconta in merito alla Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture, con il supporto di dettagliata documentazione tecnico – amministrativa.
5. Le economie risultanti dalle rendicontazioni finali dei singoli interventi e/o servizi, per qualsiasi natura, già programmati ed autorizzati dalla Regione, possono essere destinate dall'Azienda a finanziare sopravvenute esigenze relative ad Interventi o Servizi Straordinari o Costruzione di nuove opere, anche se non ricompresi nel Programma Annuale e Triennale degli Interventi, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture.
6. Le somme derivanti dalle economie maturate sono rendicontate nell'ambito del sistema di controlli di cui all'articolo 18 del Contratto.
7. Per gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento previste dal presente Contratto si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle annualità del triennio di riferimento, nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, capitolo D11906.

Esse sono quantificate in euro 12.800.000,00 sia per l'annualità 2017 sia per ciascuna delle annualità del triennio 2018/2020.

8. Per gli oneri derivanti dagli interventi di parte corrente previsti dal presente Contratto, relativi alla Manutenzione Ordinaria, alla sorveglianza ed al pronto intervento sulla rete viaria regionale si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, capitolo D11907. Per le annualità del triennio di riferimento si provvede ai sensi della legge di bilancio regionale, approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e relativi principi applicativi e nell’ambito delle risorse ivi previste.

Esse sono quantificate in euro 24.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2018/2020.

9. Per gli oneri derivanti dagli interventi di parte capitale previsti dal presente Contratto, relativi alla costruzione, alla Manutenzione Straordinaria ed alle spese per i servizi e gli interventi straordinari da sostenersi sulla rete viaria regionale si provvede, per le annualità del triennio di riferimento, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” sul capitolo D12514, nei limiti dello stanziamento previsto in legge di bilancio.

10. Per gli interventi di parte capitale previsti dal presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, laddove lo stanziamento indicato nel bilancio regionale costituisce limite massimo di autorizzazione di spesa.

Articolo 17

Coperture Assicurative

1. Le garanzie assicurative per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione dei compiti svolti dall'Azienda in regime di concessione demaniale, di cui al precedente art. 6, sono a totale carico dell'Azienda stessa.
2. A tal fine, l'Azienda, si obbliga per tutta la durata della concessione demaniale a curare ogni atto del procedimento finalizzato alla sottoscrizione delle suddette garanzie assicurative, sopportandone per intero tutti gli oneri economici ad esse connessi.
3. La Regione si impegna ad estendere le coperture assicurative dalla stessa sottoscritte, anche in relazione alle attività svolte dall'Azienda in regime di concessione, ed al pagamento del relativo premio assicurativo salvo il rimborso da parte dell'Azienda del premio, delle spese e dei maggiori oneri inerenti l'estensione delle garanzie.
4. L'Azienda, al fine del completo monitoraggio delle attività poste in essere, con riferimento ai premi assicurativi, rendiconta nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui all'articolo 18 del Contratto.

Articolo 18

Controllo Analogico e Sistema di Controllo di Gestione

1. L'Azienda è destinataria della *“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house”*, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 26 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni;
2. La Regione, stabilite le modalità e i tempi di trasferimento delle informazioni e di gestione delle comunicazioni, attraverso il monitoraggio dei dati provenienti dal sistema di controllo di gestione dell'Azienda, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'Azienda, l'efficacia, l'efficienza ed

il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, nel rispetto degli Standard qualitativi e quantitativi secondo le specifiche di cui all'art. 13 del Contratto.

3. Con apposito atto di regolamentazione verrà disciplinata l'applicazione *Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house*", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 26 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19

Gestione delle Comunicazioni

1. La Regione e l'Azienda assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità di dati, tabelle ed elaborati grafici in modalità digitale condivisa e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando le più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Obbligo di Collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare per consentire l'efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto del Contratto.
2. A tal fine, la Regione pone in essere, di intesa con l'Azienda, tutti gli atti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto di affidamento, ivi compresa, laddove ve ne fosse bisogno, la comunicazione ai terzi interessati dell'avvenuto subentro nelle funzioni e nei compiti amministrativi oggetto del Contratto.

Articolo 21

Approvazione dei progetti

L'attività progettuale dell'Azienda si svolge nel rispetto delle competenze del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici e degli Uffici del Genio Civile.

Articolo 22

Poteri sostitutivi

La Regione, nel caso di inadempienza dell'Azienda nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, dà formale comunicazione all'Azienda per il tramite della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture dell'avvio della procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 14/1999 (*"Poteri sostitutivi"*), fissando un termine congruo per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico dell'Azienda.

Articolo 23

Controversie pendenti

Le parti si danno reciprocamente atto che, la gestione e gli oneri a qualunque titolo connessi a contenziosi pendenti tra la Regione e terzi, sono ad esclusivo carico della Regione.

Articolo 24

Foro competente

Si dà atto che la competenza per qualsiasi controversia tra la Regione e l'Azienda scaturente dal Contratto è esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 25

Spese di registrazione

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico dell'Azienda.

Articolo 26

Rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole contenute nel Contratto possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 27

Allegati

Costituiscono parte sostanziale e integrale del Contratto i seguenti allegati:

- Allegato A: Deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 15 dicembre 2017 di approvazione dello Schema di Contratto;
- Allegato B: Documento di sintesi delle Strade Regionali: assi principali (settembre 2017);
- Allegato C: Documento di sintesi delle Strade Regionali: rampe di svincolo e complanari (settembre 2017).

ASTRAL S.p.A.

REGIONE LAZIO

.....

.....

INDICE

TITOLO I – Norme generali

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni contrattuali
- Art. 4 - Durata della concessione del demanio costituente la Rete Viaria Regionale
- Art. 5 - Durata del Contratto ed aggiornamenti periodici
- Art. 6 - Compiti dell'Azienda
- Art. 7 - Regolarizzazione degli abusi
- Art. 8 - Catasto delle Strade Regionali
- Art. 9 - Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi
- Art. 10 - Esecuzione del Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi sulla Rete Viaria Regionale. Ascrizione al Demanio Regionale
- Art.11 - Ulteriori Funzioni

TITOLI II – Prerogative della Regione ed obblighi dell'Azienda

- Art. 12 - Svolgimento delle attività di Manutenzione della Rete Viaria Regionale
- Art. 13 - Standard qualitativi delle attività affidate, tempi di esecuzione e realizzazione, modalità per la verifica dei risultati conseguiti
- Art. 14 - Vigilanza della Rete Viaria Regionale

TITOLO III – Risorse Finanziarie e Informazioni di Controllo

- Art. 15 - Proventi e Spese di Funzionamento
- Art. 16 - Trasferimento e rendicontazione delle risorse finanziarie
- Art. 17 - Coperture Assicurative
- Art. 18 - Controllo Analogico e Sistema di Controllo di Gestione

Art. 19 - Gestione delle Comunicazioni

TITOLO IV – Norme Transitorie e Finali

Art. 20 - Obbligo di Collaborazione

Art. 21 - Approvazione dei Progetti

Art. 22 - Poteri Sostitutivi

Art. 23 - Controversie Pendenti

Art. 24 - Foro Competente

Art. 25 - Spese di Registrazione

Art. 26 - Rinvio

Art. 27 - Allegati